



Legal Newsletter n. 6/2022

Novembre - Dicembre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Business Crisis Law

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property

Labour

ESG

—

kpmg.com/it

Sommario

Corporate & Commercial

S.r.l. PMI: legittime le c.d. quote standardizzate senza indicazione del valore nominale - nuova massima del Consiglio Notarile di Milano.....	5
La nuova funzione di controllo per la gestione dei rischi ITC e di sicurezza nelle banche...	6
I nuovi chiarimenti ESMA in merito ai soggetti tenuti alla segnalazione degli abusi di mercato.....	6
Capital Market Union: le nuove proposte della Commissione Europea	7
Nel 2023 aumenta la misura del saggio degli interessi legali.....	7

Business Crisis Law

La ‘supersocietà di fatto’: profili concorsuali.....	8
--	---

Public Sector

Società partecipate: non occorre il parere preventivo della Corte dei Conti per le operazioni straordinarie	9
PPP: nuova guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri	9
Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico: quando non si usa	9
Publicato lo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici	10
In vigore la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	11

Governance, Regulatory & Compliance

<i>Whistleblowing</i> : approvato lo schema del decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937	12
Ritorsioni sul <i>whistleblower</i> : l’ANAC commina una sanzione di 5 mila euro ad un dirigente di ASL	15
Criteri di ascrizione della responsabilità da reato delle persone giuridiche: il protocollo organizzativo della Procura Generale di Potenza	17

Privacy

La proposta di Regolamento eID per una identità digitale europea	18
Profili privacy nella direttiva (UE) n. 2019/1937 (c.d. Direttiva <i>Whistleblowing</i>)	18

Intellectual Property

Utilizzo del marchio contraffatto nel nome di dominio: responsabilità personale dell’amministratore.....	20
--	----

Labour

Nuovo protocollo straordinario di settore per il CCNL Terziario	21
Aggiornamenti in merito alla parità di genere ed esonero contributivo	22

ESG

CSRD: pubblicata in gazzetta ufficiale UE la direttiva sull’informativa di sostenibilità.....	23
---	----

La nuova direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle società quotate24

CSDD: il Consiglio ha approvato la sua posizione ('orientamento generale') sulla proposta
di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese24

Corporate & Commercial

S.r.l. PMI: legittime le c.d. quote standardizzate senza indicazione del valore nominale - nuova massima del Consiglio Notarile di Milano

Con la **massima n. 205** del 25 ottobre 2022, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema delle quote standardizzate senza indicazione del valore nominale nelle S.r.l. PMI.

Il Consiglio Notarile di Milano si era già soffermato sulla nozione di categorie di quote nelle S.r.l. PMI con la massima n. 171 del 27 novembre 2018, a seguito dell'estensione a tutte le S.r.l. PMI, in forza del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, della facoltà di emettere 'categorie di quote' inizialmente concessa alle sole S.r.l. *start up* innovative.

A seguito di tale estensione, si sono registrati orientamenti e interpretazioni diversi in dottrina e anche i consigli notarili hanno espresso posizioni differenti: se, infatti, il Consiglio Notarile di Milano sosteneva già allora una certa emancipazione da parte delle S.r.l., avvalorando la tesi in virtù della quale fosse possibile consentire una maggiore standardizzazione e spersonalizzazione delle quote (a dispetto di una diversa rappresentazione offerta da parte della dottrina, che leggeva nella suddetta fattispecie societaria un'organizzazione incentrata unicamente su persone e soci), il Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie era invece di parere opposto, ritenendo la standardizzazione delle quote preclusa in ragione del principio di unicità delle partecipazioni di S.r.l..

Con la massima n. 205, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha confermato la propria posizione e specificato che **nelle S.r.l. PMI è legittimo:**

- prevedere **che il capitale sociale sia diviso in un numero predeterminato di quote** (o di quote di diverse categorie), **tutte di uguale misura, senza indicazione del valore nominale;**
- **che lo statuto disciplini le regole degli arrotondamenti** eventualmente necessari **per l'attuazione della pubblicità legale**, purché essi assicurino (a) il rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci e (b) il minor scostamento possibile dal risultato non arrotondato.

La possibilità di non indicare il valore nominale delle quote, analogamente a quanto consentito alle S.p.A. dall'art. 2346, comma 4, del codice civile, rende alcune **operazioni sul capitale sociale più agevoli**. Si pensi in particolare alle fattispecie in cui è possibile operare modificando solo il numero di 'pezzi' in cui è diviso il capitale sociale, senza alterare il valore nominale dello stesso, di cui agli orientamenti della Commissione espressi nelle massime 37 ("*Annulamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale*"), 146 ("*Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle azioni proprie*"), 169 ("*Emissione di azioni e conversione in azioni, senza aumento del capitale sociale*"), 170 ("*Aumento del capitale sociale con 'earn out' e 'bonus shares'*") e 190 ("*Azioni e quote 'auto-estinguibili'*").

Tale possibilità, inoltre, consente di **effettuare** anche **operazioni** che risulterebbero **altrimenti precluse**. La massima fa riferimento in maniera specifica all'esperienza di *start up* e *crowdfunding*, in cui il buon esito di una serie di operazioni di un certo rilievo è dipeso anche dalla possibilità per gli investitori di sottoscrivere partecipazioni di misura (intesa come rapporto di partecipazione al capitale complessivo) inferiore al centesimo di euro.

La previsione a livello statutario di un meccanismo di arrotondamento delle partecipazioni nasce invece dalla necessità di consentire la quadratura dell'elenco soci per la sua pubblicazione.

Infatti, contrariamente a quanto avviene per le S.p.A., nella modulistica del Registro delle Imprese non è prevista l'indicazione del numero complessivo di quote in cui è suddiviso il capitale sociale, né di quello di cui ogni socio sia titolare, dovendo essere indicato solo il valore nominale complessivo dell'intera partecipazione detenuta da ciascun socio, con la conseguenza che, in caso di quote standardizzate con indicazione del valore nominale, una volta pubblicizzata adeguatamente la partecipazione di un socio (con eventuale specificazione, nel riquadro 'Note' dell'intercalare P della domanda di iscrizione del numero di quote e dell'eventuale categoria di appartenenza), non occorre variare detta partecipazione in occasione di operazioni sul capitale che (a) non coinvolgano tale socio e (b) non comportino una modifica del valore nominale complessivo delle sue quote. Invece, **in caso di quote standardizzate senza indicazione del valore nominale, ad ogni variazione del numero di quote complessivo potrà variare anche l'ammontare nominale complessivo della partecipazione dei singoli soci**, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi partecipino o meno all'evento che determini tale variazione, e ciò in quanto il valore nominale complessivo della partecipazione di ciascun socio viene determinato, in ogni dato momento, dalla



divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero complessivo di quote, moltiplicato per il numero di quote detenute da ciascun socio.

In caso di quote standardizzate, senza indicazione del valore nominale, a fronte di ogni operazione sul capitale, potrebbe così rendersi necessario pubblicare nuovamente l'intero elenco soci, con indicazione dell'ammontare nominale complessivo delle partecipazioni di tutti i soci.

Poiché l'unità di misura minima prevista dal Registro delle Imprese per comunicare l'ammontare nominale complessivo della partecipazione di ciascun socio è il centesimo di euro, può rendersi necessario procedere a degli arrotondamenti finalizzati alla quadratura dell'elenco soci. Per tale ragione, la massima specifica che è possibile **redigere apposite clausole statutarie, nelle quali prevedere le regole di arrotondamento** (ad es. per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, per difetto negli altri casi) e i necessari correttivi che individuino il o i soci ai quali aggiungere o togliere l'eventuale centesimo necessario per far quadrare l'elenco soci così arrotondato, esplicitando i due **principi che devono guidare le regole di arrotondamento**: da un lato, l'arrotondamento proposto deve applicarsi a tutti i soci, senza discriminazione alcuna; dall'altro, esso deve condurre al risultato che si discosti di meno dall'effettivo risultato non arrotondato. Tali regole, come sottolinea la massima, sono espressioni di principi trasversali e immanenti al sistema delle società di capitali: da un lato, i soci sono tutti uguali tra loro e devono quindi essere trattati in modo paritetico; dall'altro, bisogna evitare che vi sia l'affidamento da parte di terzi su risultanze dei pubblici registri non allineate alla realtà fattuale.

La nuova funzione di controllo per la gestione dei rischi ITC e di sicurezza nelle banche

Il 3 novembre 2022 Banca d'Italia ha pubblicato il **40° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche'**, al fine di dare attuazione agli "Orientamenti sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e di sicurezza" emanati dall'*European Banking Authority* (EBA).

Quale novità più significativa, le nuove norme prevedono che le banche si dotino **di una funzione di controllo di secondo livello per la gestione e il controllo dei rischi** delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ('ITC') e di sicurezza.

Le banche possono, alternativamente, optare per:

- la **creazione di un'apposita funzione**, a condizione che soddisfi i requisiti previsti a livello nazionale ed europeo per i controlli di secondo livello e che sia assicurato il coordinamento con le altre funzioni di controllo, o
- l'**assegnazione** di tali compiti (e responsabilità) **a funzioni aziendali di controllo dei rischi e di compliance**, a condizione che siano assicurati il corretto svolgimento dei compiti e le necessarie competenze tecniche e che non subisca un'alterazione l'efficacia dei controlli sui profili ITC.

L'**adeguamento** alle nuove disposizioni dovrà avvenire **entro il 30 giugno 2023**.

I nuovi chiarimenti ESMA in merito ai soggetti tenuti alla segnalazione degli abusi di mercato

Il 25 novembre 2022, la *European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato l'aggiornamento delle *Questions and Answers* (Q&A) riguardanti il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* o MAR). Scopo delle Q&A è quello di promuovere un approccio uniforme nell'applicazione della normativa sugli abusi di mercato.

Con l'ultimo aggiornamento, ESMA ha fornito in particolare alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 16, paragrafo 2, MAR.

Nella Q&A 6.1, ESMA ha precisato che la definizione di "*persona che organizza o esegue professionalmente operazioni*" contenuta nell'art. 3, paragrafo 1, punto 28, MAR si basa sull'attività svolta, senza richiamarsi alle definizioni contenute nella direttiva MiFID, indipendentemente dalla quale va pertanto interpretata.

ESMA ha chiarito che **l'obbligo di individuare e identificare gli abusi di mercato o i tentativi di abuso ex art. 16, paragrafo 2, MAR, va applicato in modo ampio** e che **tra le "persone che organizzano o eseguono professionalmente operazioni" vanno incluse le imprese buy side**, come le imprese di gestione degli investimenti (gestori di fondi di investimento alternativi e di OICVM), **le imprese che svolgono professionalmente attività di negoziazione per conto proprio** (negoziatori per conto proprio) e

Le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto (fornitori di DEA) in relazione all'attività di negoziazione dei loro clienti DEA

Le imprese non finanziarie che, oltre alla produzione di beni e/o servizi, negoziano per conto proprio strumenti finanziari nell'ambito delle loro attività d'impresa possono essere considerate imprese che organizzano o eseguono professionalmente operazioni su strumenti finanziari ex art. 16, paragrafo 2, MAR. Il fatto che tali imprese dispongano di personale o di una struttura dedicata alla negoziazione sistematica per conto proprio, come un *trading desk*, o che diano esecuzione ai propri ordini direttamente in una sede di negoziazione come definita dalla MiFID II, sono indici per considerare un'impresa non finanziaria come persona che organizza o esegue professionalmente operazioni.

Viene inoltre sottolineato che l'obbligo di individuazione e segnalazione di ordini e transazioni sospetti ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, MAR dovrebbe applicarsi alle "*persone che professionalmente organizzano o eseguono transazioni*" mediante l'implementazione di accordi, sistemi e procedure adeguati e proporzionati a portata, dimensioni e natura dell'attività svolta.

Capital Market Union: le nuove proposte della Commissione Europea

Il 7 dicembre 2022, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di nuove misure per lo sviluppo e la realizzazione di un mercato unico dei capitali in tutti gli Stati membri.

L'Unione dei mercati dei capitali (*Capital Market Union* o CMU) è una iniziativa volta a creare un mercato unico dei capitali pienamente funzionante e integrato a livello europeo. L'obiettivo è garantire il flusso di investimenti e risparmi in tutti gli Stati membri a vantaggio di cittadini, imprese e investitori.

Il pacchetto prevede che si intervenga su tre fronti:

- **Clearing**: mediante un intervento strutturale sulla disciplina dei servizi europei di compensazione che li renda più attrattivi e resilienti, supportando l'autonomia strategica dell'Unione europea e preservandone la stabilità finanziaria;
- **Insolvency**: mediante la proposta di una nuova direttiva di armonizzazione di taluni aspetti della disciplina dell'insolvenza, che renda più efficienti e faciliti la promozione degli investimenti transfrontalieri;
- **Listing**: attraverso un nuovo *Listing Act* che faciliti la quotazione in borsa delle imprese europee di tutte le dimensioni, ed in particolare delle PMI, riducendone gli oneri amministrativi.

Nel 2023 aumenta la misura del saggio degli interessi legali

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, la misura degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata portata, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, al **5% in ragione d'anno**.



Business Crisis Law

La ‘supersocietà di fatto’: profili concorsuali

Ha negli ultimi tempi costituito una tematica oggetto di intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale quella relativa alla **supersocietà di fatto**.

Questa figura, di matrice giurisprudenziale, è identificabile in **una società in nome collettivo, non registrata e perlopiù occulta**, sorta di fatto, ossia per fatti concludenti, ed alla quale partecipino, come soci illimitatamente responsabili, più soggetti, persone fisiche o giuridiche, società, tanto di persone quanto di capitali, riunite sotto una **gestione unitaria**, che è divenuta **così intensa e confusa da dar luogo ad un fondo comune e ad un nuovo soggetto giuridico**.

Quanto agli aspetti concorsuali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, qualora uno dei soci, persona fisica o società, sia autonomamente dichiarato fallito, e, nell’ambito della procedura fallimentare, sia accertata l’esistenza di una società di fatto e l’insolvenza di quest’ultima, **i soci possono essere dichiarati falliti in estensione**, ai sensi dell’art. 147 Legge Fallimentare (L.F.).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione il quinto comma dell’art. 147 L.F. *“trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (c.d. supersocietà di fatto)”* (cfr. Cass. n. 366/2021; Cass. n. 7903/2020 e Cass. n. 10507/2016).

Nell’ambito della recente riforma concorsuale e della crisi d’impresa **il legislatore ha, da ultimo, recepito l’interpretazione estensiva della Suprema Corte**. In particolare, l’**art. 256 del Codice della crisi** d’impresa e dell’insolvenza, che tratta gli stessi argomenti oggetto dell’art. 147 L.F., dopo aver confermato al primo comma che *“[l]a sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”*, dispone, al successivo quinto comma che *“[a]llo stesso modo si procede quando, dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l’impresa è riferibile ad una società di cui l’imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”*.

Dall’esame dell’art. 256, comma 5, del Codice della crisi emerge quindi che, rispetto al testo dell’art. 147 L.F., è presente l’ulteriore riferimento alla ‘società’. In questo modo **la liquidazione giudiziale di una società, come per un’impresa individuale, si estende alla società, sino a quel momento occulta, della quale la prima sia “socio illimitatamente responsabile”**.

Da ultimo, va richiamata la sentenza del Tribunale di Torino 23 novembre 2021, n. 240, che ha seguito il citato orientamento della Suprema Corte, avendo cura di precisare, ai fini della distinzione tra società di fatto e holding di fatto, che, in una società di fatto, il *“comune intento sociale perseguito (...) deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci”*; per contro, nella holding di fatto *“la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto”*, costituisce *“indice di esistenza di una “holding” di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art 2497 c.c.); la quale “holding” di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita ove ne sia accertata l’insolvenza a richiesta dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 14346/2016; Cass. n. 5520/2017)”*.

Public Sector

Società partecipate: non occorre il parere preventivo della Corte dei Conti per le operazioni straordinarie

La Corte dei Conti ha chiarito che non sussiste l'**obbligo di comunicazione preventiva alla Corte e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)** ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ('TUSP') con riguardo ad operazioni straordinarie come gli aumenti di capitale, le trasformazioni societarie e le fusioni per incorporazione.

Più precisamente, la **delibera n. 19 del 23 novembre 2022 delle Sezioni Riunite** in sede di controllo ha escluso dall'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione preventiva le **operazioni straordinarie che non determinino l'acquisto della qualità di socio** da parte dell'Amministrazione.

Sul punto va ricordato che la legge 5 agosto 2022, n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha rafforzato il coinvolgimento della Corte dei Conti nell'ambito della **costituzione di società partecipate**, prevedendo che l'Amministrazione debba comunicare la delibera alla stessa Corte dei Conti affinché si esprima sulla conformità dell'atto rispetto alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In sede di applicazione della novella legislativa, era sorto il dubbio che tale obbligo di comunicazione preventiva si applicasse non solo al momento della costituzione di società partecipate, ma anche nell'ambito delle operazioni straordinarie: tale dubbio è stato risolto dalla delibera in commento della Corte dei Conti.

PPP: nuova guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha pubblicato una guida intitolata "*Partnership Pubblico Privato (PPP): 100 domande/risposte*".

Nel complesso, la guida tratta i seguenti argomenti:

- (i) la **procedura di assistenza** per ottenere chiarimenti e/o pareri gratuiti **del DIPE** in materia di PPP;
- (ii) le **definizioni principali in materia di PPP** ('PPP contrattuale/PPP istituzionalizzato'; '*Project Financing*'; 'rischio operativo'; etc.) e le condizioni che legittimano il ricorso a tale schema negoziale in luogo dell'appalto tradizionale;
- (iii) la possibilità che i soggetti privati presentino proposte di *project financing* per l'affidamento di concessioni relative a **lavori pubblici già presenti nella programmazione** delle Amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016;
- (iv) i **contratti 'di rendimento energetico'** o 'di prestazione energetica' (**EPC**) e il connesso regime giuridico;
- (v) i **concetti economici** rilevanti nell'ambito del PPP, tra cui quello di 'equilibrio economico finanziario';
- (vi) il regime speciale delle procedure di PPP volte all'attuazione di **interventi del PNRR o del PNC**.

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico: quando non si usa

Il Presidente dell'ANAC ha fornito delle indicazioni sulle modalità di accertamento dei requisiti degli operatori economici nell'attesa che vengano integralmente implementati la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Fino a tale momento, le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici dovranno procedere alla verifica dei requisiti generali dei concorrenti "*ai sensi degli articoli 40 e 43, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000*", ossia mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici.

Poiché il sistema consente l'utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG, le procedure che ne sono carenti sono state temporaneamente escluse dall'obbligo di utilizzo del FVOE.



Publicato lo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio di Stato ha pubblicato sul sito istituzionale della giustizia amministrativa lo schema definitivo del Codice dei contratti pubblici, di cui si riepilogano le novità più rilevanti:

- (i) **struttura:** lo schema di Codice è pressoché 'autoesecutivo', poiché i relativi allegati contengono la maggior parte delle disposizioni attuative ed inoltre vengono notevolmente limitati i rinvii a successivi atti di recepimento;
- (ii) **principi generali:** si segnala la codificazione dell'innovativo 'principio della fiducia' nella legittimità dell'operato della stazione appaltante;
- (iii) **R.U.P.:** è stata disciplinata la figura del 'Responsabile del progetto', titolare della generalità delle competenze relative al ciclo di vita del contratto, e viene prevista la possibilità che le stazioni appaltanti nominino un "*Responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione*" nonché un "*Responsabile di procedimento per la fase di affidamento*" (art. 15);
- (iv) **termini procedurali:** si codificano i termini di conclusione delle procedure di gara e viene prevista l'esperibilità del ricorso avverso il 'silenzio-inadempimento', in caso di violazione di tali termini (art. 17);
- (v) **digitalizzazione delle procedure:** si rafforza il ruolo della BDNCP e si disciplinano i meccanismi di interoperabilità tra la BDNCP e le banche dati utilizzate, a livello territoriale, dalle stazioni appaltanti (art. 23). Viene, inoltre, prevista la possibilità di utilizzo di 'procedure automatizzate' per l'affidamento di contratti pubblici (art. 30);
- (vi) **secretazione delle offerte tecniche:** è prevista una innovativa procedura di ricorso giurisdizionale, da esperire entro 10 giorni, avverso le decisioni di secretazione delle parti delle offerte tecniche contenenti segreti tecnici e/o commerciali (art. 36);
- (vii) **livelli di progettazione:** si prevede che la progettazione dei lavori pubblici si articoli in due soli livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo) (art. 41);
- (viii) **affidamenti sotto-soglia:** si prevede la possibilità di affidamento "*senza consultazione di più operatori economici*" per i lavori di importo inferiore a Euro 150 mila nonché per i servizi e le forniture al di sotto di Euro 140 mila (art. 50), nonché semplificazioni in merito all'accertamento dei requisiti di partecipazione (art. 52) e alle garanzie provvisorie e definitive (art. 53);
- (ix) **revisione prezzi:** si stabilisce l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi all'interno dei documenti di gara, viene disciplinato il meccanismo di calcolo delle variazioni e sono individuate le risorse impiegabili per la revisione dei prezzi (art. 60);
- (x) **consorzi e RTI:** si prevede che l'impresa consorziata o raggruppata possa partecipare alla gara anche autonomamente o in altri raggruppamenti o consorzi, salvo che sussistano rilevanti indizi della riconducibilità delle offerte dei concorrenti "*ad un unico centro decisionale*" e salva la possibilità che l'impresa dimostri l'assenza di impatti di tale circostanza sulla gara e sulla propria capacità di eseguire il contratto (artt. 67, 68 e 95, comma 1, lett. d);
- (xi) **requisiti generali di partecipazione:** si introduce una disciplina articolata dei requisiti generali di partecipazione, integranti cause di esclusione 'automatiche' (art. 94) o 'non automatiche' (art. 95), e si regola il procedimento di esclusione (art. 96). Si inserisce una norma sull'esclusione non automatica per "*illecito professionale grave*" (art. 98) e sono stabiliti i relativi termini di rilevanza temporale (art. 96, comma 10, lett. c);
- (xii) **selezione delle offerte:** si prevede la possibilità 'a regime' che le stazioni appaltanti ricorrano alla c.d. 'inversione procedimentale' (art. 107) e si supera la regola del peso massimo pari al 30% del punteggio economico (art. 108);
- (xiii) **esecuzione del contratto:** si integra la definizione di variante 'sostanziale' e 'non sostanziale' (art. 120), si modifica parzialmente la disciplina riguardante l'esecuzione dei contratti pubblici in caso di insolvenza dell'aggiudicatario (art. 122), si introducono alcune novità in materia di pagamenti (art. 125) e si prevedono 'premi di accelerazione' per gli appaltatori (art. 126).

In vigore la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il **31 dicembre 2022** è entrata in vigore la nuova disciplina dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica, ossia quei servizi che gli enti locali erogano alla popolazione, come ad esempio la gestione di acqua, gas, energia elettrica e trasporto pubblico locale.

Nello specifico, il **D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201** ha riordinato il quadro normativo vigente, trattando le **modalità di affidamento** (procedura di gara, società mista, *in house* o azienda speciale), le **modalità di gestione delle reti e degli impianti** necessari per l'erogazione dei servizi, il **contenuto dei contratti di servizio** tra le Amministrazioni e i gestori dei servizi, le **tariffe** e i **poteri di regolazione e controllo** delle Autorità di settore.



Governance, Regulatory & Compliance

Whistleblowing: approvato lo schema del decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo ('Schema di Decreto') recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e** recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni **delle disposizioni normative nazionali**.

Con tale atto verrà data attuazione alla citata direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. **Direttiva Whistleblowing**). Lo Schema di Decreto è suscettibile di modifiche a seguito dei pareri delle commissioni parlamentari, attesi entro il 19 gennaio 2023.

L'intento del Governo, come risulta dalla relazione illustrativa al Parlamento sullo Schema di Decreto, è quello di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina riguardante il *whistleblowing*, creando così una "*disciplina organica e uniforme*" che garantisca una maggior tutela non solo del *whistleblower*, ma anche del segnalato, andando ad eliminare le differenze tra settore pubblico e privato. A tal fine, è previsto che vengano abrogati l'art. 54-*bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e i commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che attualmente disciplinano il *whistleblowing* rispettivamente nel settore pubblico e privato. È inoltre previsto che il comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 venga sostituito e contenga al suo interno un rimando ai canali di segnalazione interna, al divieto di ritorsione e al sistema disciplinare di cui alla normativa di recepimento della Direttiva.

Nel testo del Governo è previsto che gli enti debbano predisporre un proprio canale di segnalazione "*che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*", garantendo specifiche tutele e misure di sostegno ai soggetti segnalanti. Come si vedrà più avanti, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 50 mila euro ai soggetti responsabili di non aver istituito canali di segnalazione o procedure per la gestione delle segnalazioni.

Qui di seguito una panoramica delle principali disposizioni, suddivise per temi.

1. Gli enti obbligati

Come anticipato, il decreto legislativo troverà applicazione con riguardo sia al settore pubblico (Pubblica Amministrazione, enti pubblici economici, etc.) che al settore privato (enti che, nell'ultimo anno, abbiano impiegato una media di almeno 50 dipendenti o che, al di sotto di tale soglia, abbiano adottato il modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che operano in determinati settori).

2. I soggetti segnalanti

Tra i soggetti segnalanti vengono inclusi:

- dipendenti delle pubbliche amministrazioni (enti pubblici economici, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, etc.);
- lavoratori subordinati dei soggetti privati;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o soggetti privati che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;



- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione anche nei casi in cui la segnalazione avvenga antecedentemente all'instaurazione dei predetti rapporti giuridici, durante il periodo di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro.

3. L'oggetto delle segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni sottoposte a tutela sono *“le violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*. Tra queste, sono espressamente ricompresi:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni di modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi con riguardo a determinati settori, tra cui: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, etc.;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc..

Ad ogni modo, è opportuno precisare che – in relazione all'oggetto della segnalazione – emerge una differenza tra segnalanti del settore pubblico e del settore privato. I primi possono segnalare violazioni del **diritto nazionale e comunitario** tramite canali di segnalazione **sia interni che esterni**. Diversamente, nel settore privato, occorre distinguere tra:

- **enti privati dotati di modello organizzativo** (a prescindere dal numero di dipendenti o dal settore in cui operano), rispetto ai quali i segnalanti possono comunicare **sia le violazioni del diritto comunitario che del diritto interno**. Il segnalante, tuttavia, per poter beneficiare delle tutele previste dalla nuova normativa, dovrà avvalersi del **canale interno per le violazioni del diritto nazionale**, e del **canale esterno per le violazioni del diritto comunitario**;
- enti privati con oltre 50 dipendenti e, a prescindere dal numero di dipendenti, enti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione, come meglio individuati nel testo normativo, rispetto ai quali i segnalanti potranno avvalersi sia del canale interno che del canale esterno, con riferimento alle **sole violazioni del diritto comunitario**.

4. I canali di segnalazione e le tempistiche

I canali di segnalazione delineati nello Schema di Decreto sono il canale interno, il canale esterno e le divulgazioni pubbliche.

Canale interno

- **Caratteristiche:** le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Il canale deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante.
- **Gestione:** affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, nonché ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Per i soggetti del settore pubblico la gestione del canale è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). I soggetti citati provvedono a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.
- **Tempistiche:**
 - avviso di ricevimento alla persona segnalante **entro sette giorni** dalla data di ricezione della segnalazione;
 - riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.



Canale esterno

Predisposto e gestito dall'ANAC, deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante. Anch'esso prevede segnalazioni effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale.

Divulgazioni pubbliche

Lo Schema di Decreto contempla anche le divulgazioni pubbliche tra i requisiti di applicazione delle tutele dedicate al *whistleblower*, condizionate alla sussistenza di alcuni specifici requisiti. Le divulgazioni pubbliche consistono nel *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

5. Le tutele

Nello Schema del Decreto sono previste una serie di tutele e misure di protezione per il segnalante, per i soggetti a quest'ultimo legati da uno stabile legame affettivo o di parentela, nonché per facilitatori e enti di proprietà del segnalante. Sono previste inoltre specifiche condizioni per l'efficacia delle tutele e, in particolare, che:

- al momento della segnalazione il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della normativa;
- la segnalazione o divulgazione pubblica venga effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa in merito ai canali di segnalazione;
- i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente siano irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele non sono garantite invece *“quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria [...] ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”*.

La tutela viene fornita mediante le seguenti previsioni:

Riservatezza dell'identità del segnalante

“Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati”.

Divieto di ritorsione

Gli enti o i segnalanti *“non possono subire alcuna ritorsione”*, intendendosi per ritorsioni *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione [...] che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Tra le fattispecie di condotte ritorsive elencate a titolo esemplificativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure disciplinari equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- e) note di merito o referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione [...].

Inversione dell'onere della prova

Nello Schema di Decreto è previsto che, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di atti ritorsivi nei confronti del segnalante, si presuma che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. In aggiunta, *“l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere”*.

Nullità degli atti ritorsivi e reintegrazione nel posto di lavoro

Nello Schema di Decreto è sancita la nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, nonché il diritto delle persone licenziate a causa della segnalazione ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

Misure di sostegno

Nello Schema di Decreto è prevista l'istituzione presso l'ANAC di un elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono nel fornire informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. Ruolo e competenze dell'ANAC

L'ANAC viene individuata quale autorità competente per le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato, oltre ad essere destinataria delle comunicazioni aventi ad oggetto l'applicazione di misure ritorsive. Inoltre, è previsto che l'ANAC provveda all'adozione di nuove linee guida, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni. Infine, come accennato, è previsto che l'ANAC possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui venga accertato che:

- sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle prescritte, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Da ultimo, si segnala che le norme di attuazione della Direttiva Whistleblowing avranno effetto decorsi **quattro mesi dalla data di entrata in vigore**, eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249, per i quali le citate disposizioni **avranno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023**.

Sulla base dello Schema di Decreto, nella versione sottoposta al Parlamento, e salvo significative modifiche del testo, enti pubblici e privati avranno la necessità di predisporre un sistema di segnalazione *whistleblowing* o di verificare, ove lo avessero già adottato, che lo stesso risulti conforme con la nuova disciplina. Ciò specialmente in relazione alle procedure e alla gestione delle segnalazioni che dovranno tener conto delle nuove linee guida redatte all'ANAC.

Ritorsioni sul whistleblower: l'ANAC commina una sanzione di 5 mila euro ad un dirigente di ASL

Il *whistleblowing* è uno strumento di segnalazione di un presunto illecito, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nel più ampio contesto della lotta alla corruzione.

Dopo i primi anni di operatività del sistema di *whistleblowing*, con la legge 30 novembre 2017, n. 179, il legislatore ha **rafforzato la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite** di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all'ANAC o all'Autorità giudiziaria o contabile.

In particolare, la legge n. 179/2017 ha modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

A seguito dell'intervento normativo del 2017, qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte di una Amministrazione Pubblica, il comma 6 dell'art.



54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che l'ANAC applichi al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 30 mila euro.

In particolare, il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Inoltre, la segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Da ultimo, con la **Delibera n. 469 del 9 giugno 2021**, l'ANAC ha adottato le Linee Guida "*relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni*", in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 179/2017.

Le Linee Guida adottate dall'ANAC sono suddivise in tre sezioni: la prima parte tratta l'ambito soggettivo di applicazione, nonché le caratteristiche e l'oggetto delle segnalazioni, le relative modalità e i tempi di tutela.

Nella seconda sezione si declinano i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione.

La terza sezione disciplina le "*comunicazioni di misure ritorsive*", che l'art. 54-bis della legge n. 179/2017 prevede siano tramesse esclusivamente all'ANAC. Pertanto, l'ANAC può essere destinataria sia delle segnalazioni di condotte illecite, sia delle comunicazioni di misure ritorsive adottate nei confronti del *whistleblower*.

Nel 2021 le segnalazioni raccolte dall'ANAC sono state 529, di cui 387 segnalazioni di illeciti, e 104 comunicazioni di presunte misure ritorsive.

Di recente si è verificato un caso di condotte ritorsive ai danni di un medico che aveva segnalato presunti illeciti in una ASL in Puglia, in cui svolgeva l'attività lavorativa. Al termine di una approfondita istruttoria, l'ANAC ha irrogato una sanzione pecuniaria di 5 mila euro nei confronti del Direttore della ASL.

Nel corso del procedimento, l'ANAC ha ricostruito i fatti avvenuti all'interno della ASL.

In particolare, il medico aveva denunciato all'ANAC presunte condotte illecite poste in essere dal suo superiore. Dalla denuncia emergeva che "*il dirigente medico di grado superiore, per vent'anni a capo dello stesso dipartimento nonostante l'obbligo di rotazione stabilito per legge e per evitare situazioni di incrostazione di potere, aveva assunto a tempo indeterminato la moglie, assegnandola al proprio reparto. Il tutto con atti sprovvisti del visto del Direttore amministrativo dell'azienda sanitaria.*" (cfr. ANAC, 22 novembre 2022, "*Ritorsioni sul whistleblower, da ANAC una sanzione di Euro 5 mila al dirigente di una Asl*").

A seguito della denuncia, il medico segnalante aveva subito un comportamento grave e ritorsivo nei suoi confronti, prontamente comunicato all'ANAC.

In particolare, il medico aveva subito insulti e minacce, ed infine era stato trasferito in altra sede, a seguito di un alterco con il suo superiore, subendo così un danno grave sia economico, sia di immagine.

Al termine delle indagini condotte, l'ANAC ha accertato il carattere ritorsivo del provvedimento di trasferimento "*in quanto disposto a causa delle segnalazioni effettuate dal medico sottoposto riguardo alle presunte illegittimità di cui era venuto a conoscenza per il rapporto di lavoro presso l'Asl*" (cfr. ANAC, 22 novembre 2022, "*Ritorsioni sul whistleblower, da ANAC una sanzione di Euro 5 mila al dirigente di una Asl*").

Pertanto, l'ANAC ha dichiarato la nullità del provvedimento di trasferimento e, "*tenuto conto della concreta gravità del fatto illecito, nonché in termini più generali del distorto uso della funzione di direttore di Asl, compromettendo l'efficienza delle cure erogate dal Servizio Sanitario, con impatto sui pazienti*" (cfr. ANAC, 22 novembre 2022, "*Ritorsioni sul whistleblower, da ANAC una sanzione di Euro 5 mila al dirigente di una Asl*"), ha deliberato di irrogare una sanzione pecuniaria di 5 mila euro al Direttore di dipartimento, in qualità di firmatario del provvedimento di trasferimento dichiarato ritorsivo.

La vicenda in esame è un caso emblematico di condotte vessatorie subite dal *whistleblower* a seguito della segnalazione di presunte condotte illecite, che ha condotto l'ANAC ad attuare la disciplina posta a tutela del segnalante, nel contesto della **lotta alla corruzione**.

Criteri di ascrizione della responsabilità da reato delle persone giuridiche: il protocollo organizzativo della Procura Generale di Potenza

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza ha recentemente adottato un Protocollo organizzativo e di coordinamento in tema di indagini ex D.Lgs. n. 231/2001, con il quale ha pubblicato delle linee guida applicative del Decreto 231 al fine di **meglio coordinare le indagini nel settore della responsabilità da reato degli enti**.

L'adozione del protocollo è stata accompagnata dalla contestuale emanazione di una Relazione Illustrativa avente come scopo quello di soddisfare *“esigenze di armonizzazione delle prassi interpretative e operative”* affinché esse interagiscano *“con quella di dare ulteriore impulso alle indagini ex D.Lgs. n. 231/2001, anche in funzione della sfida PNRR”*.

Tra le diverse tematiche rilevanti trattate all'interno del protocollo assume particolare rilievo, in primo luogo, **il tema dell'imputazione all'ente del reato commesso dal soggetto apicale** al suo interno, ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 e nello specifico, della rilevanza, ai fini dell'imputazione del fatto all'ente, del rapporto di causalità che deve sussistere tra le carenze del Modello di organizzativo, gestione e controllo nel sistema 231 (MOGC) e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sul punto il protocollo afferma che nessun ruolo fondamentale può essere riconosciuto, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente, alla sussistenza di un rapporto di causalità intercorrente tra il deficit organizzativo e lo specifico reato commesso dalla persona fisica. Al contrario, per fondare la responsabilità amministrativa dell'ente, ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, sarà sufficiente **il mero accertamento dell'inesistenza o della inidoneità ovvero dell'inefficacia del MOGC e/o dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**. Sul punto la relazione recita: *“la qualificazione della sua viziata costituzione e/o mancata operatività”* è da ritenersi *“presupposto sufficiente per l'innescò della responsabilità amministrativa”* essendo tale interpretazione perfettamente in linea con la lettera e la *ratio* della norma.

Un altro passaggio importante della Relazione riguarda **l'eventuale violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui** – di cui all'art. 27, comma 1, Cost.. A tale riguardo la Corte di Cassazione con la sentenza Impregilo aveva dichiarato che il riconoscimento di una natura colposa alla responsabilità da reato delle persone giuridiche e la conseguente rilevanza del nesso di causalità normativa tra il difetto di organizzazione – nel caso concreto *“la lacuna od il punto di debolezza del modello”* – e la commissione del reato da parte del soggetto apicale costituiva *“l'unica lettura normativa possibile per evitare tensioni con il principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui”*.

In modo difforme, la Procura Generale ha affermato che la irrilevanza del nesso di causalità fra il difetto di idoneità dell'OdV e/o del MOGC e il reato non incide in nessun modo sul rispetto dei principi costituzionali.

Il principio di personalità della responsabilità penale nei confronti dell'ente è in ogni caso rispettato poiché **la responsabilità della società origina sempre da un fatto proprio dell'ente**, consistente in un difetto di organizzazione, su cui si fonderebbe il coefficiente soggettivo della colpa organizzativa.



Privacy

La proposta di Regolamento eID per una identità digitale europea

Il Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 “*in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno*” (Regolamento eIDAS) ha introdotto un **quadro giuridico comune e armonizzato per favorire il riconoscimento e l'accettazione reciproca tra gli Stati Membri di firme, sigilli e marche temporali elettroniche** utilizzati nell'ambito delle transazioni elettroniche nel territorio eurounitario. Nell'attuazione del Regolamento eIDAS gli Stati Membri hanno tuttavia intrapreso percorsi divergenti per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'identità digitale implementando e diffondendo i propri sistemi nazionali (in Italia lo SPID). Tale scelta ha avuto come ricaduta la circostanza che non sempre è stata garantita la compatibilità tra i sistemi nazionali di identità digitale adottati in altri Paesi europei.

Considerato lo sviluppo frammentato dei sistemi di identità digitale, la Commissione europea ha pertanto recentemente elaborato e sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio una **bozza di regolamento per l'introduzione di un'identità digitale europea (eID)**. Lo scopo della proposta di regolamento è quello di facilitare ulteriormente le transazioni digitali fornendo ai cittadini e alle imprese uno strumento sicuro, affidabile, conveniente e pienamente interoperabile per verificare e autenticare la propria identità, garantendo al contempo la privacy e la sicurezza degli utenti.

L'aspetto più innovativo del regolamento eID è **l'introduzione del concetto di wallet (portafoglio digitale) europeo grazie al quale i cittadini potranno creare e memorizzare diverse identità digitali**, che saranno utilizzabili senza limitazioni per i diversi servizi e in tutti i Paesi europei. Tuttavia, per garantire la fiducia nei servizi di *wallet* e la realizzazione di un registro delle identità digitali dei cittadini che consenta, attraverso un processo elettronico, di attestare l'identità dell'utente, sia *online* che *offline*, è necessario risolvere diverse questioni di natura tecnica e di sicurezza. Innanzitutto, la privacy degli utenti e la riservatezza dei dati ad essi riferibili deve essere protetta attraverso l'uso di una crittografia robusta e di metodi di autenticazione che garantiscano al legittimo proprietario di un'identità la possibilità di accedervi, nonché utilizzarla liberamente e al sicuro dal rischio di furto di identità (anche noto come *misappropriation*). Inoltre, il sistema deve disporre di un solido meccanismo per sospendere o revocare l'accesso alle identità digitali al verificarsi di violazioni di sicurezza o altri eventi che possano comportare un pregiudizio all'utente intestatario dell'identità digitale.

Per affrontare le sfide tecnologiche rappresentate dal sistema di *wallet* europeo, il Regolamento eID probabilmente introdurrà la possibilità, o addirittura l'obbligo, di ricorrere a sistemi di certificazione previsti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal regolamento sulla cybersicurezza (Regolamento UE 2019/881) per certificare la conformità dei portafogli ai requisiti e ai principi applicabili ai sensi della regolamentazione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica.

Come descritto, attualmente negli Stati membri viene utilizzato un mosaico di soluzioni di identità digitale. Quando sarà adottata, la proposta di Regolamento eID, che modificherà il Regolamento eIDAS, avrà un effetto significativo sul mercato dell'identità digitale in Europa in quanto **armonizzerà i diversi sistemi nazionali e creerà un quadro pienamente interoperabile**. L'eID consentirà inoltre lo scambio sicuro e continuo di identità digitali attraverso gli Stati membri, **rendendo più facile per i cittadini l'accesso a una serie di servizi**, come quelli sanitari e finanziari, oltre a rendere possibile l'uso delle identità digitali in tutti gli aspetti della vita, compresi i servizi bancari *online*, gli acquisti *online* e i servizi governativi *online*.

Tuttavia, sono numerosi gli **aspetti da risolvere per garantire il rispetto di standard tecnici e di sicurezza** comuni in tutto il territorio eurounitario e a tal fine occorre che l'Unione europea rafforzi il sistema di certificazioni in materia di privacy e cybersecurity per garantire che l'introduzione dei *wallet* europei non abbia un effetto *disruptive*, potenzialmente lesivo dei diritti e delle libertà dei cittadini europei.

Profili privacy nella direttiva (UE) n. 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing)

In vigore dal 16 dicembre 2019, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*” (‘Direttiva Whistleblowing’ o ‘Direttiva’) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore europeo mira ad instaurare un sistema ‘Unionale’ armonizzato di *whistleblowing* a tutela del diritto dell'Unione europea. Infatti, come specificato nel considerando n. 6 della Direttiva, **la protezione degli informatori costituisce un elemento fondamentale** per rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione europea, incoraggiando i soggetti a

conoscenza della violazione a segnalare e, conseguentemente, a promuovere l'applicazione delle norme europee.

Rispetto alla disciplina italiana precedentemente in vigore, la Direttiva ha determinato un ampliamento oggettivo del perimetro di tutela del segnalante, includendo la “*tutela della vita privata e della protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*” fra i settori coperti della normativa *whistleblowing*, *inter alia* il GDPR. Tale novità normativa si inserisce nel solco tracciato dalla Commissione per l'attuazione della c.d. strategia europea dei dati, che si prefigge l'obiettivo di realizzare entro il 2030 “*un contesto politico attraente*” per l'economia e la crescita all'interno dell'Unione europea di un mercato dei dati competitivo sul panorama globale. Come evidenziato dalla stessa Direttiva al considerando n. 14, infatti, i c.d. *whistleblower* sono spesso in una posizione privilegiata per **segnalare tempestivamente (*inter alia*) le violazioni di privacy e sicurezza delle reti** e predisporre degli appositi canali protetti di comunicazione permette di prevenire incidenti che potrebbero compromettere attività economiche e servizi digitali fondamentali per gli interessi dell'Unione europea.

Oltre all'inclusione del settore della protezione dei dati personali, la Direttiva presta **particolare attenzione alla protezione dei dati personali** dei soggetti segnalanti in generale, vincolando il legislatore a prevedere misure idonee affinché tale protezione sia effettiva. In particolare, in Italia è stato recentemente sottoposto a parere del Parlamento lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della ‘Direttiva *Whistleblowing*’ (‘Schema di Decreto’). Nel testo del Governo si può vedere come sia stata prestata particolare attenzione a tale esigenza di protezione, anche valorizzando quanto già elaborato in virtù della normativa nazionale sul *whistleblowing*.

Prima di tutto, l'art. 10 dello Schema di Decreto prevede l'obbligo di sentire preventivamente il Garante della Protezione dei Dati Personali (GPDP) per l'**emanazione delle linee guida relative ai canoni d'implementazione dei canali esterni per la presentazione delle segnalazioni**. La relazione illustrativa al Parlamento sullo Schema di Decreto evidenzia come tale consultazione preventiva del GPDP sia necessaria affinché sia garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e dei relativi documenti ad essa allegati. L'audizione del GPDP risulta particolarmente utile a permettere un buon coordinamento fra il provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (chiamata a redigere con cadenza triennale le predette linee guida) e quelli del GPDP, ciò soprattutto considerando che l'art. 17 della Direttiva stabilisce che i trattamenti di dati personali delle procedure di segnalazione predisposte in virtù della stessa debbano avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prima fra tutti il GDPR.

A tal fine, l'art. 13 dello Schema di Decreto prevede espressamente che chi riceve le segnalazioni e gestisce i relativi canali di comunicazione opera in qualità di titolare del trattamento e che qualora più soggetti condividano risorse per la gestione dei canali medesimi, essi operino in qualità di contitolari ex art. 26 GDPR e che, pertanto, debbano stipulare il relativo accordo di contitolarità. Inoltre, in osservanza del principio della limitazione delle finalità e del principio di minimizzazione, viene imposto al gestore del canale di comunicazione l'**obbligo di raccolta dei soli dati personali utili** per la specifica segnalazione e di cancellare ogni dato che sia ultroneo a tale scopo. Questi ultimi, ex art. 14 dello Schema di Decreto, dovranno essere conservati per il periodo strettamente necessario a dare seguito alla segnalazione e comunque non più di 5 anni dal riscontro della segnalazione al *whistleblower*.

Viene infine specificato che, costituendo trattamenti ad alto rischio per i diritti e le libertà dei segnalanti e dei segnalati, i trattamenti connessi alla segnalazione di illeciti necessitano di una valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR da parte del titolare e degli eventuali contitolari dei dati personali oggetto di segnalazione e/o relativi al segnalante; ciò al fine di individuare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello adeguato di sicurezza del trattamento, anche in virtù del principio di *privacy by design e by default*.

Al momento in cui si scrive **la versione definitiva del Decreto di attuazione non è ancora stata emanata** ed il relativo schema dovrebbe essere oggetto di parere del Parlamento entro il 19 gennaio 2023. Ciononostante, salvo significative modifiche del testo, la nuova normativa sul *whistleblowing* implica per le società e le organizzazioni cui si rivolge un'attenzione ancora maggiore ai temi del *data protection* e, più in generale, della sicurezza delle informazioni. Come si è visto, infatti, i destinatari della norma dovranno integrare i propri modelli organizzativi con ulteriori canali di segnalazione, nonché provvedere ad ulteriori attività di adeguamento affinché tali implementazioni siano coerenti con la normativa *privacy*.



Intellectual Property

Utilizzo del marchio contraffatto nel nome di dominio: responsabilità personale dell'amministratore

Importanti principi di diritto sono stati, recentemente, oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione, con particolare riferimento alla responsabilità personale dell'amministratore di una società che registra un nome di dominio in contraffazione di marchi di terze parti.

La vicenda giudiziaria in commento origina dalla asserita contraffazione di alcuni marchi d'impresa, dedotta in giudizio da un gruppo internazionale operante nel settore della orologeria, nei confronti di varie società italiane e di alcune persone fisiche, quali titolari di marchi in contraffazione con quelli del gruppo internazionale o amministratori delle società convenute.

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, dichiarava in primo grado la nullità dei marchi dei convenuti, accertava la sussistenza della contraffazione e dell'illecito concorrenziale a carico degli stessi e li condannava al risarcimento del danno in favore dell'attrice.

In sede di appello, la sentenza di primo grado veniva confermata per una delle persone fisiche coinvolte (a cui di seguito si farà riferimento come 'AP'), la quale proponeva quindi ricorso in cassazione.

La **Corte di Cassazione**, con ordinanza **25 novembre 2022, n. 34867**, ha rigettato il ricorso proposto da AP ritenendo che lo stesso AP, nel corso dell'istruttoria svolta nei precedenti gradi di giudizio, era sempre risultato 'registrante ed organizzatore' del *domain name* che conteneva il marchio di parte attrice, non comparando affatto in tale ambito il nome della società di cui era amministratore.

Non avendo AP negato e/o contestato in alcun modo le evidenze documentali a supporto di tale circostanza (i.e. della titolarità e registrazione a nome proprio del *domain name*), la Corte ha quindi ritenuto provato che AP avesse:

- registrato a proprio nome e per proprio conto il nome di dominio oggetto di contestazione;
- utilizzato il marchio della ricorrente nel nome di dominio oggetto di causa e, conseguentemente,
- concorso nell'attività di contraffazione effettuata sul sito internet utilizzato dalle altre società convenute, attraverso la pubblicizzazione di prodotti recanti il marchio contraffatto.

Aspetto di estremo interesse della presente pronuncia è l'opinione della Suprema Corte secondo cui AP, nel registrare il nome di dominio, non avesse agito in qualità di amministratore della società convenuta, ma 'in proprio' come persona fisica, così **concorrendo a titolo personale nell'illecito contraffattorio e concorrenziale** e potendo pertanto essere tenuto personalmente al risarcimento del danno arrecato.

Labour

Nuovo protocollo straordinario di settore per il CCNL Terziario

Dopo un lungo periodo di vacanza contrattuale (l'ultimo rinnovo era scaduto il 31 dicembre 2019), Confcommercio Imprese per l'Italia ha sottoscritto il 12 dicembre 2022 un 'protocollo straordinario di settore' con i sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs), nell'ambito del **percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi**.

Tale accordo prevede la corresponsione ai lavoratori di **un importo una tantum** lordo pari a 350 euro per i lavoratori inquadrati al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.

Tale importo verrà **riconosciuto in due soluzioni**, a gennaio 2023 (200 euro) e a marzo 2023 (150 euro). Inoltre, tali importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022.

La misura delle due tranche di una tantum per i vari livelli sono stabilite come segue:

LIVELLO	UT 1/1/2023	UT 1/3/2023
Quadri	€ 347,22	€ 260,42
I	€ 312,78	€ 234,58
II	€ 270,56	€ 202,92
III	€ 231,25	€ 173,44
IV	€ 200,00	€ 150,00
V	€ 180,69	€ 135,52
VI	€ 162,22	€ 121,67
VII	€ 138,89	€ 104,17
OPERATORI DI VENDITA	UT 1/1/2023	UT 1/3/2023
I categoria	€ 188,79	€ 141,60
II categoria	€ 158,50	€ 118,88

In ragione della natura *una tantum* dello stesso, l'importo di cui sopra **non sarà utile ai fini del calcolo del TFR** e di alcun istituto contrattuale.

A partire dal 1° aprile 2023, inoltre, è stata stabilita una somma pari a 30 euro lordi mensili per i lavoratori inquadrati al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, quale **incremento della paga base** a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

La misura di tale incremento per i vari livelli è stabilita come segue:

LIVELLO	ACCONTO 1/4/2023
Quadri	€ 52,08
I	€ 46,92
II	€ 40,58
III	€ 34,69
IV	€ 30,00
V	€ 27,10
VI	€ 24,33
VII	€ 20,83
OPERATORI DI VENDITA	ACCONTO 1/4/2023
I categoria	€ 28,32
II categoria	€ 23,78

Come si può evincere da quanto sopra, **non si tratta di un vero e proprio rinnovo contrattuale**, nonostante il lungo periodo di vacanza, ma di una soluzione temporanea. Nel protocollo le parti sociali, infatti, confermano che le trattative per il rinnovo del CCNL Terziario proseguiranno con l'intento di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, ai fini della sottoscrizione del rinnovo del CCNL.

Aggiornamenti in merito alla parità di genere ed esonero contributivo

Come già comunicato nella Legal Newsletter n. 1/2022, la legge 5 novembre 2021, n. 162 ha istituito la c.d. certificazione della parità di genere per consentire alle imprese di attestare *“le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”*.

I parametri minimi per ottenere tale certificazione sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2022 e sono stati individuati dalle c.d. ‘Prassi UNI 125:2022’ che hanno previsto l’adozione di specifici KPI (*Key Performance Indicator* - Indicatori chiave di prestazione), suddivisi in sei aree che caratterizzano una organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere.

Al fine di premiare l’impegno profuso delle imprese nel ridurre il divario sulla parità di genere, la legge n. 162/2021 ha **introdotto un esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati** (anche non imprenditori ed indipendentemente dalla soglia dimensionale) che entro il 31 dicembre 2022 siano entrati in possesso della certificazione della parità di genere.

Il beneficio contributivo – parametrato su base mensile – potrà essere fruito per tutto il periodo di validità della certificazione ed in **misura non superiore all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite massimo di 50 mila euro annui (e Euro 4.166,66 mensili)** per ciascun datore di lavoro.

Per poter ottenere il riconoscimento di tale agevolazione, però, i datori di lavoro privati devono **presentare apposita domanda all’INPS entro il 15 febbraio 2023**.

Lo hanno precisato il decreto ministeriale del 20 ottobre 2022 e la circolare INPS del 27 dicembre 2022, n. 137, nelle quali sono state altresì specificate le condizioni e le istruzioni operative per potere correttamente fruire di tale misura premiale.

Per poter fruire di tale misura premiale, infatti, **le imprese – oltre al conseguimento della certificazione sopra menzionata – dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti**: (i) devono essere in regola con tutti gli obblighi di contribuzione previdenziale; (ii) non devono aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro; (iii) devono correttamente applicare i contratti collettivi nazionali (nonché quelli regionali, territoriali o aziendali); e (iv) le imprese con più di 50 dipendenti devono presentare un rapporto biennale all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che descriva la situazione di pari opportunità tra il proprio personale (sia maschile che femminile). Durante tale periodo, i datori di lavoro non devono aver ricevuto dall’INL provvedimenti sanzionatori per non aver correttamente presentato il rapporto.

Inoltre, per poter fruire legittimamente del beneficio, **la domanda da presentare all’INPS dovrà contenere le seguenti informazioni relative al periodo di validità di certificazione**: (i) i dati identificativi dell’azienda; (ii) la retribuzione media mensile stimata in tale periodo; (iii) l’aliquota datoriale media stimata in tale periodo; (iv) la forza aziendale media stimata durante tale periodo; (v) l’autocertificazione del possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’INL; e (vi) il periodo di validità della certificazione.

La richiesta dell’esonero contributivo varrà per tutto il periodo di mantenimento della certificazione e, in caso di revoca della certificazione, le imprese interessate saranno tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

L’**indebita fruizione dell’esonero contributivo** comporta per il datore di lavoro l’obbligo al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia (salvo che il fatto costituisca reato).

ESG

CSRD: pubblicata in gazzetta ufficiale UE la direttiva sull'informativa di sostenibilità

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 322, la **direttiva (UE) 2022/2464** del Parlamento europeo e del Consiglio del **14 dicembre 2022** che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la **rendicontazione societaria di sostenibilità** (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD).

La nuova direttiva emenda (i) la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni; (ii) la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, (iii) la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e (iv) il regolamento (EU) 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

La CSRD innova rispetto alla precedente direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario partendo dal piano letterale: si passa dal concetto di 'dichiarazioni di carattere non finanziario' a quello di 'rendicontazione di sostenibilità', a suggello della rilevanza strategica assurta dai temi ESG, che non possono più ritenersi estranei all'ambito finanziario dell'impresa.

Viene inoltre rafforzato l'impianto normativo precedente su più livelli.

La CSRD, in particolare:

- **amplia la platea dei soggetti tenuti** alla rendicontazione;
- fornisce indicazioni sui **principi di rendicontazione di sostenibilità** che dovranno essere adottati tramite atti delegati, nonché sul formato elettronico unico di comunicazione;
- prevede **principi di rendicontazione di sostenibilità specifici per le piccole e medie imprese**, proporzionati e pertinenti alle loro capacità e caratteristiche, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività;
- introduce l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità con riferimento alle imprese di **paesi terzi**;
- prevede obblighi specifici di formazione e rendicontazione per i revisori legali e le società di revisione, tra i quali l'obbligo di presentare i risultati dell'attività di *audit* in un'apposita **relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**.

Gli Stati membri dovranno predisporre le misure necessarie per conformarsi affinché la rendicontazione abbia luogo per gli esercizi aventi inizio al 1° gennaio

- **2024**, per le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti e per gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo;
- **2025**, per le grandi imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: (a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro, (b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro e (c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; nonché per le imprese madri di un grande gruppo, come definito dall'art. 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
- **2026**, per le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi (purché si tratti di grandi imprese o di piccole e medie imprese) e le imprese di assicurazione e riassicurazione *captive* (purché si tratti di grandi imprese o di piccole e medie imprese), che sono enti di interesse pubblico, con esclusione delle microimprese;
- **2028**, per le imprese di paesi terzi con i requisiti specificati dal nuovo capo introdotto dalla CSRD.

In ultimo, rileva ricordare che nel quadro delineato dalla direttiva si inserisce il rilascio da parte dell'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), quale consulente tecnico della Commissione europea, della prima serie di bozze sui principi europei di rendicontazione di sostenibilità, mentre gli standard finali dovrebbero essere adottati dalla Commissione entro il mese di giugno di quest'anno, previa consultazione con gli organi dell'Unione europea e gli Stati membri.



La nuova direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate

Il 7 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 315, la **direttiva (UE) 2022/2381** del Parlamento europeo e del Consiglio **del 23 novembre 2022** riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate (c.d. *Women on Boards Directive*).

L'iter di approvazione della direttiva si è concluso a distanza di dieci anni da quando la proposta era stata presentata dalla Commissione europea nel novembre 2012, a causa del mancato accordo raggiunto all'epoca a livello di Consiglio.

La nuova direttiva, che mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, prevede che, **entro il 30 giugno 2026**

- le società quotate (escluse micro, piccole e medie imprese) debbano conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) almeno il **40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi** sia occupato dal genere meno rappresentato;
 - b) almeno il **33% del totale dei posti di amministratore** sia occupato dal genere meno rappresentato;
- le società quotate esentate dai predetti obiettivi fissino obiettivi quantitativi individuali al fine di migliorare l'equilibrio di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere, tra l'altro, affinché, nella scelta **tra candidati ugualmente qualificati** in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, sia data **priorità al candidato del genere meno rappresentato**, a meno che, in casi eccezionali, motivi di maggiore rilevanza giuridica, quali il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, non facciano propendere per il candidato dell'altro genere.

Ai candidati presi in considerazione nella selezione, a loro richiesta, le società quotate dovranno fornire informazioni in merito ai criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione, alla valutazione comparativa obiettiva dei candidati sulla base di tali criteri e alle eventuali considerazioni specifiche che hanno portato a scegliere un candidato che non è del genere meno rappresentato.

Dovrà inoltre essere previsto in capo alle società quotate l'obbligo di:

- **fornire**, almeno una volta all'anno, **alle autorità competenti, informazioni** in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo fra amministratori con incarichi esecutivi e amministratori senza incarichi esecutivi, e in merito alle misure prese per conseguire gli obiettivi;
- **pubblicare tali informazioni** in modo adeguato e facilmente accessibile sul loro sito *web*.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla nuova direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle società quotate registrate sul loro territorio nazionale.

La direttiva dovrà essere recepita entro il 28 dicembre 2024.

CSDD: il Consiglio ha approvato la sua posizione ('orientamento generale') sulla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese

Il 30 novembre 2022 il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale ('orientamento generale') sulla proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2022 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (*Corporate Sustainability Due Diligence* o CSDD).

La CSDD regola gli **obblighi delle grandi imprese relativamente agli impatti** negativi effettivi e potenziali **sui diritti umani e sull'ambiente** per quanto riguarda le loro attività, quelle delle loro controllate e quelle svolte dai loro *partner* commerciali. Definisce norme in materia di sanzioni e responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi e prevede per le società l'obbligo di **adottare un piano che garantisca che il modello di business e la strategia adottati siano compatibili con gli obiettivi dell'accordo di Parigi**.

A regime, la direttiva si applicherebbe a:

- **imprese** soggette al diritto di uno Stato membro **che abbiano (a) più di 500 dipendenti in media e (b) un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di euro;**
- **imprese** al di sotto dei suddetti parametri **che abbiano (a) più di 250 dipendenti in media e (b) un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di euro, di cui almeno 20 milioni di euro in specifici settori** (tra cui quello tessile e dei pellami, incluso il calzaturiero, quello agricolo, forestale e della pesca, l'alimentare e il minerario);
- **società** costituite secondo la legge **di un paese terzo che** si trovino in una delle seguenti situazioni: (a) **abbiano generato nel territorio dell'Unione un fatturato netto di oltre 150 milioni di euro, o** (ii) **abbiano generato nel territorio dell'Unione un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro, di cui almeno 20 milioni di euro in specifici settori** (tra cui quello tessile e dei pellami, incluso il calzaturiero, quello agricolo, forestale e della pesca, l'alimentare e il minerario).

Il testo del Consiglio prevede un **approccio graduale** per quanto riguarda l'applicazione della direttiva, con le norme che si applicherebbero dopo tre anni dall'entrata in vigore della direttiva e, **inizialmente, a imprese con più di mille dipendenti e con un fatturato netto a livello mondiale di oltre 300 milioni di euro.**

La CSDD prevede che le imprese debbano esercitare la dovuta diligenza (*due diligence*) per quanto riguarda gli impatti su diritti umani e ambiente mediante:

- integrazione della dovuta diligenza nelle proprie procedure interne e nei sistemi di gestione dei rischi aziendali;
- identificazione degli impatti negativi effettivi o potenziali;
- adozione di misure idonee a prevenire, mitigare o far cessare i potenziali impatti negativi, minimizzandone gli esiti;
- definizione e mantenimento di una procedura per la gestione dei reclami;
- monitoraggio dell'efficacia delle procedure di dovuta diligenza e delle misure adottate;
- pubblicazione di una dichiarazione sulla dovuta diligenza (per le imprese che non siano già soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità).

Il testo dovrà ora essere negoziato con il Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale espresso dal Consiglio.



Hanno contribuito a questo numero:

Flavio Contursi

Lorenzo Curvo

Manfredi Ferrari Liccardi Medici

Giuditta Garattini

Silvano Geusa

Vittoria Ghisoni

Eleonora Guerriero

Maria Paola Ingletto

Lorenzo Labruna

Alessandro Legnante

Federico Maria Morri

Gisella Dalila Moscato

Veronica Nobili

Chiara Peja

Ludovica Puccioni

Patrizia Romano

Antonio Rosato

Marco Valdes





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.